



R E P U B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2011, proposto da:

Schiattarella Amedeo, Piscitelli Pasquale, Manca Gabriele, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Taddei Anna, Gattamorta Gioia, Baricchi Walter, Graziadei Michele Mariano, Scrima Luigi, Poggio Fabio, Crusi Massimo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze e Provincia, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Ancona, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Prato, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Parma, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Modena, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Lucca, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Reggio Emilia, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Ravenna, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Savona, Ordine Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Cagliari, del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Potenza, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Matera, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Lecce, Bedrone Riccardo, Coco Remigio, Colombini Giuliano, Giancarlo Faletti, Alessandro Gigli, Antonio Romano, De Cristofaro

Domenico, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Latina, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Torino, Antonio Romano, Alessandro Gigli, Giancarlo Faletti, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Caserta, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Oristano, Giancarlo Faletti, Antonio Romano, Alessandro Gigli, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gaetano Scoca, Alessandro Gigli, Antonio Romano, Giancarlo Faletti, rappresentati dall'avv. Franco Scoca con domicilio eletto presso lo Studio Legale Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ordine Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

nei confronti di

Felicetti Pasquale, Frison Franco, Capuani Matteo, Marata Alessandro, La Mendola Salvatore, Favaron Ferruccio, Gallione Massimo, Cacciaguerra Giorgio, Cola Simone, Freyrie Leopoldo Emilio, Potesta' Domenico, Frasca Raffaello, Caprio Pasquale, Pisciotta Paolo, Borinato Lisa, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Celani, con domicilio eletto presso Carlo Celani in Roma, viale Parioli, 180; Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Remo Danovi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180; Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio De Vita, con domicilio eletto presso Carmine De Vita in Roma, via Gallia, 122; Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Varese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmatteo Vitella, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

per l'annullamento

del verbale prot. n. 18643 dell'11 febbraio 2011 con cui il direttore generale del

dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ufficio III – reparto libere professioni, ha proceduto alla proclamazione degli architetti eletti quali componenti del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori, nella parte in cui ha tenuto conto dei voti espressi con le schede inoltrate dagli ordini degli architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori di milano, ancona, avellino, catania, livorno, lucca, cremona, massa carrara, novara, pesaro – urbino, udine, aosta, bergamo, bolzano, brescia, campobasso, crotone, cuneo, ferrara, lecco, messina, modena, padova, potenza, palermo, reggio calabria, torino, treviso, trieste, cesena –forlì, sondrio, parma, la spezia, trapani, enna, ragusa, caltanissetta, siracusa, agrigento, nuoro, varese, genova, lodi, mantova, benevento e salerno, del prospetto al medesimo verbale allegato;

di ogni altro atto, presupposto, conseguente e, comunque, connesso nonché per la correzione del risultato elettorale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Ordine Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, Felicetti Pasquale, Frison Franco, Capuani Matteo, Marata Alessandro, La Mendola Salvatore, Favaron Ferruccio, Gallione Massimo, Cacciaguerra Giorgio, Cola Simone, Freyrie Leopoldo Emilio, Potesta' Domenico, Frasca Raffaello, Caprio Pasquale, Pisciotta Paolo, Borinato Lisa, Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Milano, Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Salerno, Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Varese;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 23 novembre 2011 si tenevano presso i vari ordini territoriali le elezioni per il rinnovo quinquennale dei quindici membri del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; in data 11 febbraio 2011 il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia adottava il verbale di proclamazione degli eletti.

Con il ricorso in epigrafe quattordici architetti candidati non eletti, di cui nove dichiarando di agire anche per conto degli Ordini che rappresentano, nonché altri nove Ordini provinciali, hanno impugnato il suddetto verbale di proclamazione, nella parte relativa ai voti espressi da 46 ordini provinciali, chiedendo l'annullamento di esso e la correzione del risultato elettorale.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno dedotto i seguenti vizi di legittimità, sotto diversi profili:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 6 e 6 del d.p.r. n. 169 dell'8.7.2005; violazione e falsa applicazione dei principi in materia elettorale, nonché dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione di circolari, dell'errore sui presupposti e del deficit di istruttoria.

L'impugnazione ha sostanzialmente ad oggetto la contestazione della regolarità delle comunicazioni dei voti attribuiti ai candidati effettuate da taluni Ordini provinciali; e invero, con la prima censura si contesta la regolarità del procedimento elettorale, per tardiva trasmissione di tali comunicazioni al Ministero della Giustizia mentre, con la seconda si lamenta l'illegittima utilizzazione, da parte di alcuni ordini, di schede di comunicazione diverse rispetto all'originale del modulo predisposto e trasmesso dal Ministero della Giustizia.

Il ricorso è inammissibile.

Con il gravame in epigrafe vengono unitariamente espressi interessi non omogenei e disarticolati tra loro, se non addirittura conflittuali, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso collettivo.

E invero, nella parte ricorrente figurano, in primo luogo, i candidati non eletti, i quali - auspicando il risultato di essere eletti - hanno interessi tra loro configgenti e quindi del tutto disarticolati; in secondo luogo, i soggetti che, rivestendo anche il ruolo di presidenti e legali rappresentanti di Ordini provinciali, dichiarano di agire anche per conto degli Ordini che rappresentano: per essi, la configurazione della posizione d'interesse è intrinsecamente contraddittoria, in quanto costoro, in proprio, vantano un interesse finale direttamente connesso a modificare in proprio favore i risultati dell'elezione; per conto degli Ordini di appartenenza, invece, sono portatori di un interesse alla tutela della correttezza e regolarità delle votazioni espresse da parte di ciascun Ordine presieduto, che li legittimerebbe ad invocare la conservazione dei voti espressi e non il loro annullamento.

In terzo luogo, nel presente giudizio agiscono anche gli Ordini provinciali che, richiedendo l'annullamento del voto dagli stessi espresso nelle elezioni *de quibus*, in sostanza esprimono un *agere contra se*.

Considerato che il ricorso collettivo è ammesso quando siano identici gli interessi sostanziali fatti valere in giudizio nonché omogenee e non conflittuali le posizioni e l'interesse a ricorrere (Cd.S., Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2239), dovendosi escludere l'ammissibilità qualora vi siano delle situazioni di interferenza o di contraddizione tra le posizioni dei ricorrenti (T.A.R. Lazio, Sez. I, 16 maggio 2005, n. 3770; T.A.R. Liguria, Sez. II, 15 novembre 2004, n. 1545), nel gravame in epigrafe si assiste ad un coacervo di posizioni giuridiche soggettive difformi e distoniche che rende il ricorso stesso inammissibile.

In ogni caso il ricorso è altresì inammissibile per carenza d'interesse.

Ciò, in quanto, dall'accoglimento di alcuna delle censure svolte nel ricorso potrebbe derivare il risultato auspicato dai ricorrenti, di eliminazione dei voti contestati e di correzione del risultato elettorale.

Difatti, la votazione effettuata dai consiglieri di ciascun Ordine è registrata nei verbali deliberativi di votazione redatti nella seduta consiliare di svolgimento dell'elezione, che sono fisicamente e giuridicamente distinti dai moduli di trasmissione dei risultati al

Ministero, atti che riproducono soltanto il contenuto dei verbali deliberativi e su cui il Presidente dell'Ordine trascrive i voti espressi; ed allora, supposte irregolarità nell'invio o nell'utilizzo della scheda di trasmissione dei voti non potrebbero determinare la nullità del voto originariamente espresso e la conseguente correzione del risultato elettorale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti di causa, stante la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2012

IL SEGRETARIO